

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 826

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Norme in materia di spese elettorali

*Presentata il 22 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il dilagare della corruzione, evidenziato anche dalle eccessive disponibilità economiche di qualche candidato alle recenti elezioni, è un fenomeno non più tollerabile dalla stragrande maggioranza del popolo italiano, che sente sempre più l'esigenza di maggiore trasparenza e correttezza nei comportamenti politici.

Gli strumenti utilizzati da qualche candidato nelle campagne elettorali (e cioè radio, televisione, stampa, pubblicazioni, pranzi o cene anche con migliaia di persone, offerte gratuite di spettacoli con divi nazionali ed internazionali, per non parlare di altro) stanno diventando sempre più costosi. Si tratta di cifre sbalorditive che provocano gravi sospetti sulla classe politica e finiscono per falsare grandemente i risultati delle elezioni.

Pertanto appare ormai inderogabile l'esigenza di un serio controllo delle spese elettorali dei candidati.

Innanzitutto è opportuno stabilire per legge nazionale, entro limiti di adeguata decenza, un limite massimo per le spese elettorali ammesse per ciascun candidato ad ogni livello di elezione (circoscrizione, comune, provincia, regione, Parlamento italiano ed europeo).

Inoltre, al fine di garantire una vigilanza che sia davvero al di fuori di ogni sospetto, va attribuito all'autorità giudiziaria, competente alla verifica dei risultati delle elezioni, anche il potere di indagine e di controllo, anche d'ufficio, sulle spese elettorali sostenute dai candidati.

Ovviamente, se si vuole restituire credibilità e serietà alle operazioni elettorali, va revocata l'avvenuta elezione del candidato che abbia superato il limite stabilito dalla presente legge per le spese elettorali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le spese elettorali ammesse per ciascun candidato ad ogni livello di elezione non possono superare un importo pari a cinque mensilità nette di indennità parlamentare.

2. L'importo di cui al comma 1 è comprensivo di ogni spesa, aiuto o contributo comunque e da chiunque messo a disposizione del candidato ai fini della sua elezione.

## ART. 2.

1. Il controllo, anche d'ufficio, del rispetto del limite di cui all'articolo 1 è rimesso all'autorità giudiziaria competente alla verifica dei risultati delle elezioni.

## ART. 3.

1. È revocata l'eventuale avvenuta elezione del candidato che abbia superato il limite stabilito dall'articolo 1 per le spese elettorali.

## ART. 4.

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di illeciti e reati elettorali o di altra natura.